

IMPORT - EXPORT PER IL RILANCIO DEL PAESE: LA FASE 2

ANTICIPAZIONI SUL DECRETO LEGGE
DI MAGGIO



i Webinar
by Directio

WEBINAR
A cura dell'ODCEC di Torino

14 Maggio 2020

Linee Guida della Commissione UE

Sulle problematiche doganali dovute
all'emergenza da COVID-19

“Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency”

Il 30 marzo 2020, la Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale (DG TAXUD) della Commissione Europea ha pubblicato il documento intitolato “*Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency*” con cui si forniscono linee guida agli operatori economici europei ed alle amministrazioni doganali nazionali al fine di fronteggiare il periodo di emergenza causato dalla pandemia da COVID-19 mediante il ricorso a semplificazioni e deroghe alla normativa regolamentare.

I temi trattati riguardano :

1. Rappresentanza in dogana
2. Decisioni Doganali
3. Debiti e garanzie doganali
4. Ingresso di merci
5. Procedure doganali e deposito temporaneo
6. Regime di Transito
7. Presentazione della prova dell'origine preferenziale
8. Procedure speciali
9. Uscita delle merci

1. Rappresentanza in dogana:

Per far fronte al problema della concessione delle autorizzazioni amministrative in capo ai soggetti deputati alla consegna delle merci nell'ambito dell'e-commerce, la Commissione UE ha consentito, a coloro che dichiarano di agire in veste di rappresentati doganali, di operare senza l'obbligo di fornire alle autorità doganali la prova della delega loro conferita dalla persona rappresentata (destinataria della merce), in virtù della deroga prevista dall'art. 19, par. 2, co. 2 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) – (***cfr. nota di richiamo ADM rivolta ai rappresentanti doganali agenti in rappresentanza diretta***).

2. Decisioni doganali:

- **Accoglimento delle nuove istanze solo se “essenziali”:** sebbene le autorità doganali siano tenute – ex art. 22, par. 2, del CDU e 11 del Reg. (UE) 2015/2446 - ad elaborare tutte le istanze ricevute, la Commissione ha invitato gli operatori a rivolgere, attraverso il sistema delle Customs Decisions, solo istanze volte ad ottenere decisioni “essenziali”, così da consentire alle Autorità di concentrarsi sulle decisioni urgenti. (***cfr. Direttoriale ADM sulla sospensione dell'esecuzione dell'art. 22 CDU, disponendo il rigetto di nuove istanze, ad eccezione dell'AEO***).
- **Proroga del termine per l'adozione di decisioni sulle istanze già presentate:** ai sensi dell'art. 22, par. 3, CDU, le autorità doganali possono prorogare il termine di 120 giorni previsto per l'adozione di una decisione, se il richiedente ne fa richiesta per realizzare adeguamenti necessari al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dalla normativa. (***cfr. Direttoriale ADM che attiva le istanze solo per AEO, attivando la proroga di legge per gli audit in azienda***).

3. Debiti e garanzie doganali

- a) Il periodo di 3 anni previsto dall'articolo 103 del CDU per la notifica dell'obbligazione doganale non può essere esteso.
- b) Agevolazioni di pagamento

Non è possibile concedere il differimento o la sospensione dei termini per il pagamento delle obbligazioni doganali, in via generale, poiché le norme del CDU non lo consentono. Non vi è alcun riferimento esplicito alla nozione di "forza maggiore" o di "circostanze imprevedibili" negli articoli del CDU relativi al pagamento dell'obbligazione doganale (artt. 108-114 CDU), contrariamente a quanto avverrebbe nel caso del rimborso e della remissione ex art. 121 CDU. In questi casi non sono evocabili le suddette scriminanti.

- **“Forza maggiore”**: non è possibile ricondurre a tale concetto tutte le situazioni correlate alla pandemia. Nei casi in cui sono espressamente previste eccezioni per tale causa, è sempre necessaria un'attenta valutazione caso per caso.
- **“Gravi difficoltà economiche e sociali”**: Tale concetto è suscettibile di esplicitare i suoi effetti solo qualora l'operatore interessato, che ha l'onere di inoltrare apposita istanza, riesca a dimostrare che l'adempimento dell'obbligazione sia idoneo a comportare un grave pregiudizio allo stesso. Alcuni Stati membri hanno previsto specifiche condizioni che gli operatori sono tenuti a provare al fine di dimostrare le gravi difficoltà economiche.

+

- **Articolo 108 CDU - Termini generali per il pagamento e la sospensione del termine di pagamento**: In via generale, non si devono superare i 10 giorni successivi alla notifica al debitore dell'obbligazione doganale.
- **Articolo 109 del CDU** : la Commissione invita gli operatori a prendere in considerazione l'art. 109 CDU comma 2, che prevede la possibilità che il pagamento sia effettuato da un terzo soggetto al posto del debitore.

- **Artt. 110 e 111 CDU – Dilazione di pagamento e Periodo per la dilazione di pagamento:** Non è possibile rinunciare al requisito di garanzia o differire il pagamento in assenza di una garanzia. L'articolo 110 prevede diverse modalità di differimento, tutte subordinate alla costituzione di una garanzia, e l'art. 111 prevede la possibilità di dilazione nel termine di 30 giorni. Un modo per superare tale termine consiste nel ricorrere all'art. 112 CDU che prevede “altre agevolazioni di pagamento”.
 - **Articolo 112 CDU - Altre agevolazioni di pagamento:** Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia e siano applicati interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione. Il par. 3 tuttavia prevede un'eccezione nel caso in cui, sulla base di una valutazione comprovata dal debitore, le condizioni sopra previste possano comportare gravi difficoltà economiche e sociali per il debitore.

n. b. La Commissione sottolinea che l'adozione di una certa “flessibilità” da parte dell'amministrazione, ed in particolare la sospensione dei termini di pagamento per l'operatore, non possono comportare deroghe a quanto previsto dall'art. 105 del CDU, circa i termini entro cui le dogane sono tenute a contabilizzare gli importi ad esse dovuti, eccetto il caso in cui la dogana possa invocare circostanze imprevedibili o forza maggiore (ad esse applicabili); in questi casi, però, le amministrazioni nazionali sono responsabili nei confronti del bilancio UE.
 - **Articolo 91 reg n. 2015/2446 - Garanzia facoltativa:** La norma prevede che la sospensione dei termini per il pagamento di un'obbligazione sia subordinata all'emissione di una garanzia, salvo nel caso in cui venga accertato, sulla base di una valutazione documentata, che la richiesta di una garanzia potrebbe causare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
- c) **superamento dei limiti di garanzia:** l'ammissione temporanea di merce introdotta per far fronte all'emergenza sanitaria può essere esentata dall'applicazione di dazi doganali ed IVA, ciò comportando la rinuncia, da parte delle autorità, all'obbligo di richiedere le garanzie previste.
- d) **uso della firma digitale** al fine di limitare i contatti fisici, è possibile fare ricorso alla firma digitale in luogo di quella apposta a mano sulla versione cartacea dei documenti (es. garanzie).

4. Ingresso di merci

- **Apparecchiature mediche, chirurgiche e di laboratorio:** L'obbligo di presentazione della **dichiarazione sommaria di entrata** può essere adempiuto anche attraverso la presentazione di documenti commerciali, portuali o di trasporto purché contengano le necessarie informazioni e siano presentate entro un congruo termine prima dell'arrivo delle merci nell'UE. L'ammissione temporanea di tali beni può essere concessa anche a seguito di dichiarazione verbale. *(cfr. impostazione svincolo celere e diretto ADM e line guida sdoganamento mascherine)*.
- **Altre merci:** Per accelerare l'attraversamento delle frontiere ed ottimizzare i controlli, la Commissione invita gli operatori a:
 - ricorrere all'utilizzo del regime di transito unionale o del regime comune di transito, TIR o di dichiarazioni doganali inoltrate prima della presentazione delle merci.
 - movimentare le merci da un punto all'altro del territorio UE, e temporaneamente al di fuori di esso, evitando che muti la loro posizione doganale e senza necessità di assoggettarle ad un regime doganale in conformità a quanto disposto dall'art. 119, par. 2 del reg. 2015/2446.

Sono accettate le copie scannerizzate dei documenti T2L qualora sia impossibile presentare gli originali, purché questi ultimi restino disponibili per controlli ex post ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, CDU.

5. Procedure doganali e deposito temporaneo

- a) **Merci in custodia temporanea:** se tali merci non vengono vincolate ad un regime doganale, o non vengono riesportate entro il termine di 90 giorni previsto dal CDU, per circostanze legate all'emergenza da Covid-19, l'operatore economico può:
- invocare la causa di “**forza maggiore**”, al fine di ottenere l'applicazione dell'art. 120 CDU che consente il rimborso o lo sgravio dai dazi per ragioni di “equità”, o la regolarizzazione ex artt. 124 par. 1, lett. h) e 124 par. 1, lett. k) CDU a seconda che le merci siano state immesse in libera pratica o riesportate;
 - chiedere l'autorizzazione al regime di **deposito doganale** presso le stesse strutture.
- b) **Possibilità di utilizzare luoghi designati per lo stoccaggio temporaneo di merci:** gli operatori economici possono richiedere alle autorità doganali di avvalersi di strutture di deposito temporaneo ove immagazzinare temporaneamente le merci fino alla concessione o di autorizzazioni per la custodia temporanea.
- c) **Possibilità di utilizzare dichiarazioni semplificate senza previa autorizzazione**
- d) **Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione supplementare** ex art. 146 del reg. n. 2015/2446.
- e) **La presentazione delle merci in “luoghi autorizzati”** ex art. 139, par. 1 CDU, si intende effettuata anche presso “i locali” degli operatori.
- f) **Possibilità di modificare la dichiarazione in dogana** anche oltre il termine di 3 anni dal termine ex art. 173, par. 3 del CDU.

6. Regime di Transito:

- a) **Autorizzazione al regime di transito senza obbligo di presentazione in dogana e ricevimento della merce in un luogo autorizzato:** è incoraggiato il ricorso alle semplificazioni di cui all'art. 233, comma 4, lett. a e b. CDU. (speditore autorizzato e il destinatario autorizzato)
- b) **Termini per la presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione:** in caso di presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione dopo la scadenza del termine previsto (articoli 297 e 306, paragrafo 3, reg. n. 2015/2447) l'autorità doganale può presumere che il ritardo non sia imputabile al vettore.
- c) **Misure di identificazione alternative alla sigillatura** (articolo 302, par. 1, reg. n. 2015/2447): In alternativa alla sigillatura, le autorità doganali potranno procedere all'identificazione delle merci facendo affidamento sulla descrizione fornita dall'operatore.
- d) **Termini per i risultati del controllo** (articolo 309, paragrafo 1, reg. n. 2015/2447): il termine per inviare i risultati del controllo può essere prolungato fino a sei giorni.
- e) **TIR:** possibilità, per i vettori, di chiedere alle autorità doganali l'autorizzazione a tale procedura solo su carta.
- f) **Documenti di accompagnamento:** possono essere fornite copie scannerizzate dei documenti cartacei, previa informazione dei soggetti coinvolti, a condizione che i documenti originali rimangano disponibili per opportune verifiche ex post (***cfr. questione certificati di origine o garanzie o ogni documento del fascicolo elettronico***).

7. Presentazione della prova dell'origine preferenziale:

la Commissione ha valutato la possibilità di accettare copie scannerizzate dei certificati di origine preferenziale, da parte degli operatori, invitando altresì gli stessi ad avvalersi in modo ottimale dello status di esportatore autorizzato in alternativa alla presentazione dei suddetti certificati (**cfr. questione Eur1 pre-vidimati**).

*I partner commerciali dell'UE sono invitati a comunicare alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di tali misure eccezionali, l'obiettivo è stabilire il coordinamento e lo scambio reciproco di informazioni relative a tali accordi (**cfr. caso Turchia**).*

8. Procedure speciali

- a) **Ammissione temporanea:** Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione per contrastare gli effetti dell'emergenza (ambulanze, attrezzature mediche di supporto, ecc..) possono essere dichiarate per l'ammissione temporanea anche verbalmente (ex art. 136 RD) con conseguente esenzione totale dai dazi all'importazione ai sensi dell'art. 221 RD.

Qualora fosse impossibile riesportare la merce, precedentemente introdotta in temporanea importazione, entro il termine stabilito, l'articolo 251, par. 3, del CDU consente al titolare della procedura di chiedere alle autorità doganali di prorogare il termine per la riesportazione (**es. questione nautica commerciale**).

- b) **Utilizzo del regime di perfezionamento attivo:** molti beni (ad esempio medicinali) necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria possono beneficiare della semplificazione per l'appuramento del regime prevista all'articolo 324, paragrafo 1, lettera e) del reg. UE n. 2015/2447 , purché la loro aliquota del dazio all'importazione sia nulla.

9. Uscita delle merci

- a) **Rifornimenti “sanitari” della nave:** secondo la direttiva 92/29/CEE, le navi devono disporre di farmacie di bordo, pertanto dovrebbero poter lasciare i porti dell'UE muniti di dispositivi sanitari e di medicinali per l'equipaggio in esenzione dalle restrizioni all'esportazione di dispositivi di protezione individuale attuate dal regolamento (UE) 2020/402 del 14 marzo 2020 e con quelli successivi.
- b) **Possibilità di ritardare l'annullamento della dichiarazione in dogana per l'esportazione o la dichiarazione di riesportazione:** è prevista la sospensione dell'obbligo di invalidamento della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio doganale di esportazione che non abbia ricevuto la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale UE nel termine di 150 giorni dalla data in cui era stato concesso lo svincolo delle merci per il regime di esportazione, riesportazione o perfezionamento passivo.

Novità del DL 18/2020 - “Cura Italia”

Gli interventi in materia doganale

Il 17 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: “*Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che sono state in seguito riprese da diverse note e determinazioni direttoriali emanate dall'amministrazione doganale, nel corso degli ultimi due mesi, al fine di chiarificarne la portata.

Si tratta principalmente di:

- **sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori**, prevista dall'art. 67 del DL 18/2020, non può trovare applicazione per le attività degli uffici finalizzate all'accertamento e al recupero a posteriori dei dazi doganali e dei connessi diritti doganali;
- **sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione**, di cui all'art. 68 del DL 18/2020, si applica anche per le partite di ruolo afferenti le risorse proprie tradizionali e gli altri diritti doganali riscossi all'importazione;
- **pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17.3.2020 e il 30.4.2020** ed effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del DPR 43/73, si applica un differimento di ulteriori 30 giorni senza applicazione di interessi (art. 92 co. 3 del DL 18/2020);

Articolo 67 - Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

- **Comma 1:** sospensione dall'8.3.2020 al 31.05.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli enti impositori.
- ~~**Comma 4:** ai termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici impositori si applica l'articolo 12 del D. Lgs n.159/2015~~

Art. 12 del d.lgs. n. 159/2015: I termini di prescrizione e di decadenza per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono entro il 31/12 dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, **sono prorogati di due anni.**

Dal riferimento alle “attività degli uffici impositori”, deriverebbe l'applicabilità della sospensione dei termini (e della proroga biennale della prescrizione) anche alle attività di riscossione dei dazi e dell'Iva all'importazione da parte degli uffici delle dogane

Vi sarebbe un **contrasto** con l'**art. 103 CDU** che stabilisce un termine di **tre anni** per la notifica al debitore dell'obbligazione doganale (**sette anni** in presenza di reato), e che non prevedono ipotesi di proroga dei termini di decadenza, ma solo, al paragrafo 3, di sospensione, nonché degli articoli 22 e 105 del medesimo Codice.

L'art. 84 del TULD (sostituito dall'art. 12, co. 1, della L. n.37/2019), stabilisce che i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto i diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'UE, quindi si applica l'art. 103 CDU.

QUESTIONE DELL'ACCORPAMENTO DEI DAZI ALL'IVA ALL'IMPORTAZIONE, NONOSTANTE LA DISCIPLINA UE SIA OVVIAMENTE DEDICATA AL SOLO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI DAZI.

LA COMMISSIONE EUROPEA:

in proposito, ha rappresentato di non avere in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l'UE da parte degli operatori economici, ribadendo l'importanza di applicare le disposizioni vigenti che, laddove si riferiscano al concetto di "gravi difficoltà economiche e sociali", possono essere applicate su richiesta dell'operatore.

L'art. 67 del D.L. Cura Italia, pertanto, non può trovare applicazione per le attività degli uffici finalizzate all'accertamento ed al recupero a posteriori dei dazi doganali e dei connessi diritti doganali.

I predetti atti dovranno essere notificati, nel rispetto dei termini stabiliti dalla prevalente normativa unionale, anche nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020.

L'AZIONE DEGLI UFFICI:

sarebbe auspicabile che gli Uffici attivassero procedure di revisione a posteriori unicamente in relazione a dichiarazioni doganali effettivamente in scadenza, evitando richieste di documenti o verifiche differibili a fasi successive dell'emergenza, ovvero al termine della stessa.

ACCISE NON ANCORA VERSATE PER PRODOTTI GIÀ IMMESSI IN CONSUMO

Con la Determinazione Direttoriale n. 126776 del 26.04.2020, l'ADM ha annunciato che:

- In caso di inosservanza delle scadenze ricadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, riguardanti il pagamento dell'accisa (ex art. 3, comma 4 del TUA), il verbale di constatazione, l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni sono notificati al soggetto obbligato a partire dal 1° giugno 2020.
- dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto obbligato, è sospesa la misura accessoria prevista dall'art. 3, comma 4, sesto periodo, del TUA che vieta l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.

Per venire incontro alle richieste di liquidità dei soggetti obbligati al pagamento delle accise, ADM applica l'art. 67 del DL Cura Italia e differisce constatazioni, accertamenti, interessi, sanzioni e misure accessori in un periodo successivo al 1 giugno.

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DOGANALI

con Determinazione Direttoriale n. 100430 del 26.03.2020, l'ADM ha adottato misure straordinarie per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni doganali, quali quelle per i regimi speciali, per lo **status di esportatore autorizzato, per l'AEO**, nonché delle autorizzazioni di **proroga dei termini di ri-esportazione** di merci vincolate ai Carnet ATA.

In particolare:

- gli operatori economici sono invitati a non proporre nuove istanze che non siano indifferibili e urgenti, ovvero a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall'Ufficio competente;
- salvo i casi di necessità, per le istanze presentate e non ancora accettate, l'Ufficio competente non procederà all'accettazione.
- nel caso in cui l'istanza riguardi attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali nel periodo di emergenza sanitaria, l'Ufficio procederà al completamento dell'istruttoria;
- gli operatori economici in possesso di Carnet ATA in scadenza potranno richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, in applicazione dell'art. 251, par. 3, del Regolamento UE 952/2013.

In materia di **AEO** i procedimenti sono stati regolarmente riattivati con la successiva nota ADM 107307 del 9.4.2020.

Articolo 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione)

Comma 1: sospesi i termini dei versamenti delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione che scadono tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020. Tali versamenti dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Comma 2: la sospensione si applica anche gli atti emessi dagli Uffici delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e dei connessi diritti doganali, i quali diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica.

Comma 3: il termine per il versamento della rata dovuta ai fini della definizione agevolata dei carichi anche relativi alle risorse proprie dell'UE, è differito dal 28 febbraio 2020 al 10 dicembre 2020.

Comma 4 I termini per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020, sono presentate, rispettivamente, entro il 31.12.2023, il 31.12.2024 e il 31.12.2025.

La riscossione debito doganale relativo anche alle risorse proprie tradizionali, disciplinata ai sensi dell'art. 113, par. 1, del CDU, è riservata alla legislazione dello Stato membro.

Pertanto l'art. 68 trova applicazione anche alle partite di ruolo afferenti le risorse proprie tradizionali e gli altri diritti doganali riscossi all'importazione.

Per le rate che scadono entro il 31 agosto 2020 il pagamento va effettuato entro il 10 dicembre 2020

Art. 92 - Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone

IL PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI

Art. 92, comma 3

il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la 01.05.2020 ed il 30.07.2020

ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD),

è differito di ulteriori 60 giorni senza applicazione di interessi.

Soggetti

. art. 61 comma 2 lett n DI 18/2020

.art. 18 commi 1 e 3 DI 23/2020

Sebbene tale agevolazione fosse stata dapprima limitata ai codici ATECO indicati nella nota n. 98638 del 24.03.2020 (trasportatori ed agli operatori di logistica), successivamente è stata estesa (ma solo fino alla scadenza dell'8 maggio) a tutti i soggetti titolari di "conto di debito" qualora ricorra una situazione di **grave difficoltà** di carattere economico o sociale (art.112, par 3, del CDU).

Con DD n. 121878/2020, l'ADM ha esteso la proroga agli operatori che ne facciano richiesta su formulario standard e che certifichino (in maniera asseverata da un commercialista o revisore), con **autodichiarazione**, di aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato:

- a) di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro;
- b) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, se nell'anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Criteri per valutare la riduzione del fatturato

La circolare n. 9 del 13.04.2020 dell'Agenzia delle Entrate, che si ritiene valga anche per quanto concerne la stima dei parametri per la sospensione del versamento dei diritti doganali, ha previsto i seguenti parametri:

- **Operazioni:** si prendono in considerazione quelle eseguite nei mesi di marzo ed aprile per le quali è stata emessa la fattura, che quindi hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate negli stessi mesi non rilevanti ai fini IVA;
- **La data da assumere:** è quella di effettuazione dell'operazione ai fini IVA che, per le fatture immediate è la data della fattura, mentre per le fatture differite è la data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura;
- **Per gli autotrasportatori** che si avvalgono della facoltà di annotare le fatture emesse per le prestazioni entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (**art. 74** comma 4 del DPR 633/72), la verifica è eseguita con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020.

Le operazioni doganali durante la crisi da COVID-19

Facilitazioni per gli AEO

Istanze per l'ottenimento di certificazione AEO

- Con la **determinazione direttoriale n. 100430** del 26.03.2020, l'ADM aveva invitato gli operatori a non proporre nuove istanze che non fossero indifferibili e urgenti, e a ritirare quelle già proposte e non ancora istruite.
- Con le **linee guida** revisionate ad aprile, la DG TAXUD della Commissione Ue – premessa la necessità di concedere autorizzazioni urgenti per garantire l'approvvigionamento di beni nell'UE – ha ricordato che l'art. 22, par. 2 del CDU e l'art. 11 del Reg. n. 2446/2015 prevedono che le Autorità doganali siano tenute ad accettare le richieste di decisione che soddisfino tutti i requisiti legali.

Per ragioni di tutela ha comunque invitato gli operatori a trasmettere a privilegiare i sistemi informatici per l'invio di informazioni e documenti, ricordando agli stessi che - a fronte dei rallentamenti amministrativi dovuti alle misure restrittive vigenti – è possibile ottenere la proroga del termine ex art. 22, par. 3 del CDU che concede all'operatore maggiore tempo per garantire il rispetto delle condizioni richieste.

- Con la nota n. **107307** del 9.4.2020 l'ADM ha annunciato agli operatori la continuità dell'attività di rilascio delle autorizzazioni AEO, comunicando altresì l'avvenuta accettazione di tutte le istanze già proposte attraverso il portale telematico senza alcuna distinzione per attività e codice Ateco (conferendo priorità alle istanze connesse all'emergenza COVID-19).

Esportatori autorizzati e superamento dei certificati di origine previdimati

- La **nota n. 91956** del 26.7.2019 ha introdotto delle semplificazioni per l'ottenimento da parte degli operatori dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR: fino al 21.06.2020 "il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta, nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine – l'amministrazione - di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo". La nota suggeriva inoltre di privilegiare la **dichiarazione su fattura** come prova dell'origine, modalità appannaggio **dell'esportatore autorizzato**.
 - La **nota n. 88470** del 12 marzo 2020, ha prorogato il termine inizialmente previsto: "fino al giorno 21 giugno 2020 sarà ancora possibile per gli operatori fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione".
- n. b. Tale proroga concede agli operatori maggiore tempo per ottenere lo **status di esportatore autorizzato** grazie al quale potranno attestare l'origine preferenziale delle merci mediante una dichiarazione, resa su fattura o altro documento commerciale, indipendentemente dal valore delle operazioni di esportazione.

Come si legge in nota 91956/2019 infatti, *"lo status di esportatore autorizzato semplifica le modalità di esportazione e consente di poter certificare direttamente l'origine mediante una auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale che identifica i prodotti esportati, in quanto la stessa dichiarazione di origine ha identico valore giuridico dei sopra descritti certificati di circolazione, con l'ulteriore vantaggio di essere sottoposti a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione".¹*

Dogana *paperless*: maggiori opportunità per gli AEO

Al fine di ridurre quanto più possibile il contatto fisico tra operatori e funzionari, le amministrazioni doganale – seguendo le linee guida della Commissione UE - stanno andando nella direzione di digitalizzare diverse attività come già auspicato dall'art. 6 CDU (che prevede l'utilizzo di procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni tra dogane e tra queste ultime e gli operatori).

Agli AEO, in particolare, sono concesse alcune semplificazioni volte a conferire maggiore celerità alle operazioni doganali favorendo i profili di sicurezza:

- **Sdoganamento centralizzato** (art. 179, CDU): consentirebbe ai soggetti autorizzati di dichiarare le merci elettronicamente e pagare i relativi diritti direttamente dalla propria sede, indipendentemente dallo Stato ove le merci vengono introdotte . Ciò sarebbe possibile mediante fascicolo elettronico, che consente l'upload dei documenti, consentendo agli Uffici di tracciare l'iter della dichiarazione doganale e dei relativi controlli.
- **Iscrizione nelle scritture del dichiarante** (art. 182 CDU) : su richiesta degli AEOC, le autorità doganali possono autorizzare la presentazione della dichiarazione - anche semplificata - sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le informazioni siano a disposizione delle autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione in dogana.

Dogana *paperless*: maggiori opportunità per gli AEO

Al fine di ridurre quanto più possibile il contatto fisico tra operatori e funzionari, le amministrazioni doganale – seguendo le linee guida della Commissione UE - stanno andando nella direzione di digitalizzare diverse attività come già auspicato dall'art. 6 CDU (che prevede l'utilizzo di procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni tra dogane e tra queste ultime e gli operatori).

Agli AEO, in particolare, sono concesse alcune semplificazioni volte a conferire maggiore celerità alle operazioni doganali favorendo i profili di sicurezza:

- **Autovalutazione** (art. 185 CDU): le autorità doganali possono autorizzare quest'ultimo ad espletare determinate formalità doganali di solito di esclusiva competenza delle stesse autorità (come determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione e svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale).
- **Garanzia sotto forma di impegno assunto da un fideiussore** (art. 151 reg. UE n. 2015/2447) le amministrazioni doganali, conformemente al diritto nazionale, possono accettare che l'impegno assunto da un fideiussore assuma una forma diversa da quelle di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, tra questi rientra il rilascio di una garanzia globale tramite documento elettronico, che includa la firma digitale del garante.
- **Presentazione della prova dell'origine preferenziale:** le dogane possono accettare copie scannerizzate dei certificati attestanti l'origine preferenziale. Fino al 21.06.2020 è possibile ottenere certificati previdimati, in seguito gli esportatori autorizzati potranno attestare l'origine preferenziale sulla fattura.

Il dialogo a distanza con l'amministrazione

Circolare n. 6 del 23.03.2020 dell'Agenzia delle Entrate - alla gestione del “dialogo a distanza” pensato per ridurre gli spostamenti fisici di contribuenti e personale amministrativo, che - come si legge nella circolare - “possono essere adattate, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente”, dunque anche al contraddittorio con l'ADM.

Le fasi:

1. **Identificazione del contribuente o del suo rappresentante** mediante invio all'autorità della copia del documento di identità (e della procura, qualora non in possesso dell'ufficio) tramite mail o pec, in cui sarà indicato il contatto da utilizzare per il contraddittorio.
2. **Effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza**, il verbale sarà redatto dando atto delle modalità con cui il contraddittorio si è svolto ed indicherà gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
3. **Invio tramite PEC/mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione.**
4. **Stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione** (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante anche mediante l'utilizzo della firma digitale.
5. **Scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio dello stesso tramite PEC o mail all'Ufficio**, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
6. **stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio**
7. **Trasmissione finale del file protocollato al cliente.**

Approvvigionamento di DPI ed altri beni di contrasto al COVID-19

Regole di import e divieti di export

Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 una serie di provvedimenti, emanati sia a livello nazionale che a livello sovranazionale, hanno introdotto significative condizioni e limiti all'import/export di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altri beni mobili ad uso sanitario.

I provvedimenti illustrati nel prosieguo, hanno inciso in particolare sui seguenti temi:

- I. **Procedure di sdoganamento:** è stato previsto, a determinate condizioni, lo svincolo diretto o celere di DPI e beni mobili destinati ad affrontare la crisi sanitaria.
- II. **Altre misure relative allo sdoganamento:** nulla osta sanitario e casi di requisizione
 - i. **Focus sul “marchio CE”:** lo sdoganamento è subordinato al controllo della certificazione di conformità.
 - ii. **Codici obbligatori per il DAU :** indicazioni per la compilazione.
- III. **Esenzione dal dazio e dall' IVA:** al fine di facilitare l'approvvigionamento degli stessi beni da parte di determinati soggetti, è stata concessa l'importazione in franchigia nel rispetto di talune regole.
- IV. **Limiti all'esportazione:** per garantire che le forniture siano adeguate alle necessità, in taluni casi, l'uscita delle stesse merci è stata assoggettata all'ottenimento di un'autorizzazione.

I. Procedure di sdoganamento

L'ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 28.03.2020 prevede che l' ADM dotti ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari a fronteggiare la crisi pandemica. Con la determinazione del 30.3.2020 n. 102131 l'ADM ha previsto le seguenti modalità attuative:

1. Svincolo diretto: riguarda l'importazione di **DPI e i beni mobili** destinati ai seguenti soggetti:

- regioni e province autonome;
- enti territoriali locali;
- pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001;
- strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza;
- soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico così come individuati dai DPCM 11.3.2020, 22.3.2020 e 25.3.2020.

2. Svincolo celere: Riguarda l'import di **beni mobili non DPI** da parte di soggetti diversi da quelli sopra indicati.

L'accesso alle suddette procedure è subordinata alla presentazione di un'**autocertificazione** (art. 47 del DPR 445/2000) in cui il destinatario della merce attesti che la merce è destinata a fronteggiare la crisi sanitaria (nel caso dello svincolo diretto è necessario attestare altresì che i beni sono diretti ai soggetti elencati).

II. Altre misure relative allo sdoganamento

- **Nulla osta sanitario:** Lo sdoganamento dei beni di contrasto al COVID19 e dei dispositivi medici e dei DPI è subordinato all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal competente USMAF, che attesti la conformità della merce agli standard europei.
- **Casi di Requisizione:** l'art. 6 d.l. 18/2020 ha previsto che i DPI destinati a soggetti diversi da Regioni e province autonome, Enti locali, P.A., strutture sanitarie accreditate e soggetti esercenti servizi pubblici essenziali, possono essere segnalati al Commissario Straordinario per eventuale requisizione.

Non sono invece soggetti a segnalazione per requisizione i beni importati con le procedure di svincolo celere e diretto, fermo restando il potere di ADM di procedere ai controlli antifrode e a tutte le attività di verifica delle dichiarazioni rese

Cfr. nota n. 92645/20: anche dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'esportazione “resta salva la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre la **requisizione** in uso o in proprietà prevista dall'art. 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18”, a prescindere dal destinatario finale dei beni.

Non sono requisibili le merci importate dai soggetti di cui all'All. 3 del dpcm 10/4/2020, per la distribuzione gratuita ai dipendenti.

Focus sul “marchio CE”:

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la «Guida per lo sdoganamento delle mascherine» in cui, oltre alle misure tributarie inerenti l'import/export, si è pronunciata sul requisito del marchio CE distinguendo:

- 1) **Dispositivi Medici** (es. le c.d. “mascherine chirurgiche”) o DM: Dispositivo di sicurezza ad uso medico specifico, ad esempio prevenzione o attenuazione malattie
- 2) **Dispositivi di Protezione Individuale o DPI** (es. FFP2 e FFP3): Dispositivo progettato o fabbricato per proteggersi da uno o più rischi di salute e sicurezza. Sito Inail: FFP2 e FFP3 o tute, visori, guanti.
- 3) **Mascherine generiche** (“filtranti”), non testate né certificate: Prodotti che non proteggono dal rischio, ma limitano o riducono gli effetti di contagio del virus.

Focus sul “marchio CE”

- Dispositivi Medici (mascherine chirurgiche) e DPI: (FFP2 e FFP3):

Il “marchio CE”:



- a) se il marchio è **presente** e **valido**, i dispositivi sono sdoganabili immediatamente
- b) se il marchio **non è presente** o **non è valido**, i dispositivi possono essere sdoganati “condizionatamente”, con obbligo di tracciabilità.

L'immissione in consumo è subordinata ad **autorizzazione**:

- *per le mascherine chirurgiche* : da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (art. 15, co. 2 del D.L. 18/2020)
 - *Per i DPI (FFP2 e FFP3)* : da parte dell'INAIL (art. 15 co. 3 del DL. 18/2020)
- n. b. se i dispositivi non ottengono la certificazione, vengono declassati a “mascherina generica” , e se non possono essere rietichettati come generici (perché ad esempio il finto marchio CE impresso sul tessuto e non sulla confezione) vengono distrutti.

*Per questo tipo di dispositivi è utilizzabile la procedura di **svincolo diretto** se il destinatario finale rientra tra quelli previsti dall'Ordinanza 6/2020 del Commissario straordinario DPI:*

Focus sul “marchio CE”

- **mascherine generiche (o filtranti):** Possono essere sdoganate solo se soddisfino le condizioni di produzione e messa in commercio di cui alla Circolare MISE 107886 del 23 aprile 2020, ma non con procedure di svincolo diretto/celere.

- a) non devono recare la marcatura (se tuttavia essa è presente, deve essere valida)
- b) le confezioni devono indicare espressamente (i) che non si tratta di DPI o di DM , (ii) che non possono essere utilizzate quando sia obbligatorio l'uso dei queste ultime, (iii) che non garantiscono la protezione delle vie respiratorie
- c) Il Produttore DEVE dichiarare che il prodotto non arreca danni e non determina rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto.

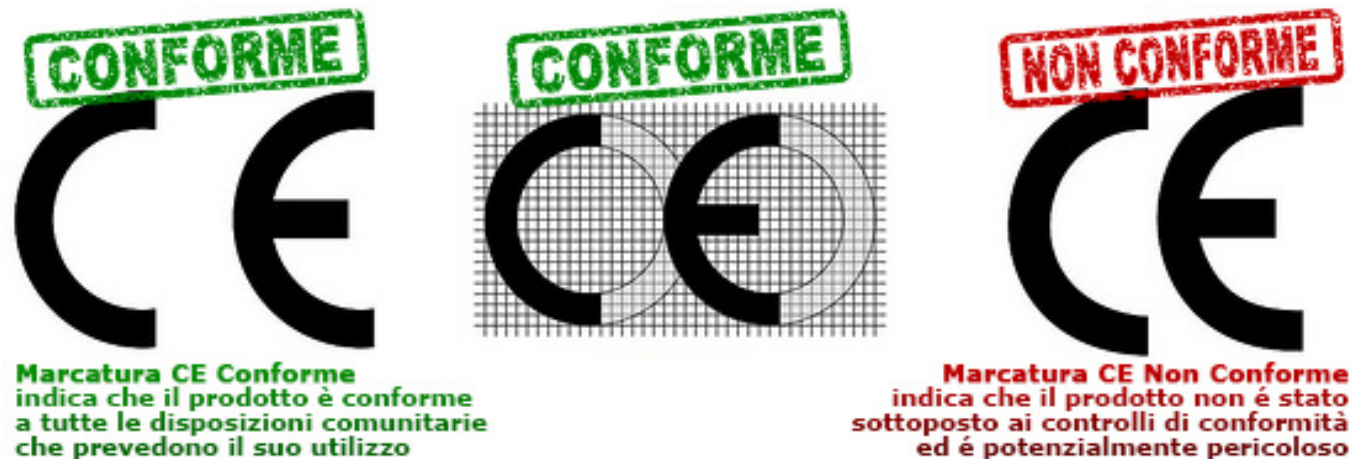
Nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte:

- Il prodotto può essere solo “sdoganato condizionatamente” con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l'impegno a non metterlo in commercio prima di aver sostituito le etichette non a norma con quelle a norma
- L' art. 16 co. 2 del D.L. 18/2020 consente l'utilizzo (e non l'importazione!) di mascherine generiche prodotte in deroga alle norme per l'immissione in commercio solo fino al perdurare dell'emergenza.
- Sarà possibile declassare a mascherine generiche i prodotti importati come DPI che non ottengano le autorizzazioni previste, (qualora gli stessi soddisfino comunque i requisiti di cui alle lettere a,b,c).

La Dogana deve verificare (nota MISE 107886 del 23.03.2020) che le condizioni di cui sopra ricorrano all'atto dell'importazione, può sospendere dello svincolo, informare MISE e rilasciare la merce con bolletta A20 (solo nei casi previsti).

Focus sul “marchio CE”

Attenzione alla grafica del marchio!



L' organismo notificato deve essere abilitato al rilascio di certificazione per la relativa normativa: dispositivi di protezione individuale (reg. Ue 425/2016); dispositivi medici (93/42/eec)

NB : Diciture generiche quali “*Qualified Certificate*”, “*Protective Mask*” o “*Contrasto COVID-19*” non possono sostituire il marchio né le autorizzazioni dell'INAIL e dell'ISS, anzi possono rappresentare un elemento atto a confondere i consumatori finali, e quindi ne potrebbe essere richiesta la **rimozione** come condizione allo sdoganamento qualora il prodotto non ottenga le autorizzazioni previste dall'art. 15 D.L. 18/2020.

Le merci non conformi vengono distrutte.

Codici obbligatori per il DAU:

❑ Al campo 44:

- 1) Per rendicontare il numero dei dispositivi:
 - **24yy** mascherine generiche non DM e non DPI
 - **19yy** mascherine chirurgiche DM
 - **9yy** mascherine ffp1, ffp2, ffp3 senza filtro sostituibile
 - **20yy** mascherine ffp2/3 con filtro sostituibile
 - **21yy** occhiali, visiere e schermi protettivi
 - **22yy** tute e camici ❑ **23yy** dispositivi di ventilazione
- 2) **07ao** + c.f. destinatario finale della merce rientrante in franchigia in abbinamento al codice c26 del campo 37 e in abbinamento al campo 8 stesso c.f. Nel caso di importazione effettuata direttamente dall'ente pubblico o dal soggetto beneficiario della franchigia
- 3) **08ao** autocertificazione svincolo diretto
- 4) **09ao** autocertificazione svincolo celere
- 5) **10ao** autocertificazione dell'importatore, se diverso dal destinatario finale, per merci destinate interamente a soggetti aventi titolo alla franchigia su mandato degli stessi (questo codice è obbligatorio se la casella 8 è diversa dal caso 07ao)

❑ Al campo 37 per invocare applicazione della franchigia: codice c26

❑ Al campo 33: tabella codici SA e codici TARIC dei prodotti e forniture mediche destinate all'emergenza di maggiore utilizzo + cadd

- **T001** (per mascherine dpi con marchio CE dotato di idonea certificazione)
- **T028** (per mascherine dm con marchio CE dotato di idonea certificazione)
- **T041** (per mascherine prive di marchio CE o con marchio CE non dotato di idonea certificazione, in deroga articolo 15 dl 18/2020)

III. Esenzione dal dazio e dall'IVA all'importazione

Con la decisione (UE) 3.4.2020 n. 491 è stata concessa l'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA per le **importazioni** di merci necessarie a fronteggiare la pandemia da COVID-19, a far data dal 30.1.2020 e fino al 31.7.2020 (salvo proroghe).

Le procedure operative per l'applicazione della citata esenzione sono state definite con la determinazione ADM del 3.4.2020 n. 107042 (che ha sostituito la precedente determinazione 27.3.2020 n. 101115).

1. Soggetti beneficiari: sono ammesse all'esenzione le importazioni effettuate da e per conto di:

- organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali;
- unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;
- Qualora le merci siano importate da soggetti diversi, per conto dei summenzionati, è prevista l'esenzione dall'IVA. Devono essere prodotte sia la dichiarazione del destinatario sull'autocertificazione per lo svincolo diretto, sia l'autocertificazione dell'importatore operante per conto del primo, dalle quali emerga l'esistenza di un contratto inter partes.

2. Condizioni: L'esenzione si applica alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti di malati o di soggetti esposti al rischio di contagio. Restano di proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione, e non possono essere:

- prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all'esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra;
- destinate a usi diversi da quelli sopra menzionati.

III. Esenzione dal dazio e dall'IVA all'importazione

3. **Modalità applicative:** occorre barrare l'apposita casella contenuta nei modelli di autocertificazione per l'accesso allo sdoganamento con svincolo diretto e celere (determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30.3.2020 n. 102131 e nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 31.3.2020 n. 102121).
4. **Compilazione della dichiarazione doganale (DAU)** con nota del 8.04.2020, n. 11048, l'ADM ha precisato come deve essere compilato il DAU per l'applicazione della predetta franchigia:
 - nella casella 37 occorre indicare il codice C26;
 - qualora l'importazione sia effettuata direttamente dall'ente o dall'organismo ammesso alla franchigia, nel campo 44 deve essere indicato il codice documento 07AO e nel sottocampo identificativo la partita IVA (o il codice fiscale o il codice EORI) del destinatario finale della merce (in questo caso, la partita IVA o il codice fiscale sono gli stessi riportati nella casella 8 "Destinatario").
 - in presenza di un intermediario, nella casella 8 deve essere indicato il codice fiscale (o la partita IVA o il codice EORI) dello stesso, mentre nella casella 44 deve essere riportato il codice 10AO, oltre al codice 07AO.

IV. Limiti all'esportazione

Il Regolamento di esecuzione 2020/568, in vigore dal 26.4.2020, ha ridotto l'elenco dei DPI che richiedono l'**autorizzazione per l'esportazione**, misura che era stata già imposta il 15 marzo con il Reg. (UE) 402/2020, e che prevedeva l'obbligo di subordinare l'esportazione all'ottenimento di un'autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Pertanto:

- ❑ **E' subordinata ad autorizzazione** - l'esportazione dei dispositivi indicati nell'allegato I al menzionato Regolamento, ossia:
 - occhiali, visiere e schermi protettivi;
 - dispositivi per la protezione di bocca e naso (mascherine); e indumenti protettivi",
- ❑ **Non è più subordinata ad autorizzazione** - l'esportazione nel caso di ciascuno dei seguenti punti:
 - schermi facciali e guanti
 - diretta verso: Islanda, Liechtenstein; Norvegia; Svizzera; Andorra; Isole Fær Øer; San Marino; Stato della Città del Vaticano; Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'UE, Albania, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Serbia, Büsingen, isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
 - per i regimi diversi dall'esportazione e per le merci non unionali (i.e. riesportazioni da deposito doganale).

IV. Limiti all'esportazione

- ❑ Nell'ottica di ridurre i limiti all'esportazione, l'art. 2 (commi 6 e 7) del regolamento 2020/568 del 26.04.2020 prevede che gli Stati membri:
 - autorizzano le esportazioni destinate a essere utilizzate in paesi terzi per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell'ambito degli aiuti umanitari.
 - trattino le domande di autorizzazione all'esportazione entro due giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni richieste.
 - concedano autorizzazioni solo nella misura in cui il volume delle esportazioni non rechi indisponibilità dei DPI (allegato I) nello Stato in questione o altrove nell'Unione. A tal fine, prima di concedere tale autorizzazione gli Stati membri ne informano la Commissione, la quale emette un parere entro 48 ore.
- ❑ Al decimo considerando dello stesso regolamento, inoltre, si legge: *"In una dichiarazione congiunta del 26 marzo i membri del Consiglio europeo hanno sottolineato che l'adozione della decisione sull'autorizzazione all'esportazione di DPI dovrebbe portare alla revoca totale ed effettiva di tutte le forme di divieti o restrizioni a livello interno".*

Il Regolamento sarà efficace per 30 giorni a decorrere dal 26.4.2020, ferma restando la facoltà della Commissione di adeguare le misure all'evolversi della crisi epidemiologica

In ambito nazionale, intanto, dovrebbe ritenersi **cessato** il divieto di export per strumenti e dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi introdotto con le Ordinanze 639 e 641 della Protezione Civile, del quale è stata dichiarata la cessazione con successiva ordinanza n. 667 del 24.04.2020 (sebbene tale divieto figuri ancora sul sito dell' ADM, nella pagina dedicata al tema).

INCOTERMS 2020

Highlights delle novità dell'ICC
e prospettive di efficientamento
nell'utilizzo dei termini di resa

INCOTERMS 2020

Novità Incoterms 2020 e prospettive di efficientamento nell'utilizzo dei termini di resa

La novità



Il 10 settembre 2019, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha pubblicato la nuova edizione degli Incoterms, che entreranno ufficialmente in vigore il 1 gennaio 2020.

Cosa sono



Acronimo di (*International Commercial Terms*), si tratta di termini di resa convenzionali, riportati dalle parti nei contratti commerciali, riconosciuti a livello globale e di fatto sempre utilizzati nei processi di import ed export.

A cosa servono



Sono volti a stabilire, essenzialmente, la ripartizione delle responsabilità nel caso di perdita o danni, e dei costi derivanti dalla consegna della merce.

INCOTERMS 2020

Novità Incoterms 2020 e prospettive di efficientamento nell'utilizzo dei termini di resa

PRINCIPALI CAMBIAMENTI



EXW: permane nella nuova versione sostanzialmente invariato, sebbene l'ICC ne abbia raccomandato un utilizzo limitato al solo ambito domestico per via delle criticità legate all'ambito internazionale e connessi all'esecuzione delle procedure export da parte dei compratori.



FCA: è stata prevista la possibilità per le parti di concordare affinché l'acquirente richieda al proprio vettore di consegnare al venditore la polizza di carico una volta che la merce è stata caricata sulla nave, così da rendere possibile l'emissione della lettera di credito.



DAT: è stato sostituito da **DPU** («*delivered at place unloaded*»), il quale prevede che la consegna non debba avvenire più necessariamente presso un terminal portuale, ma anche presso un qualsiasi altro luogo di consegna, purché la merce venga scaricata.

INCOTERMS 2020

Novità Incoterms 2020 e prospettive di efficientamento nell'utilizzo dei termini di resa

PRINCIPALI CAMBIAMENTI



DDP: permane sostanzialmente invariato, ma con la nuova edizione degli Incoterms è previsto che le parti possano provvedere autonomamente al trasporto, mentre la precedente presupponeva l'affidamento della merce ad un vettore terzo (vale anche per **FCA, DDP, DAP**).



CIF: mentre gli Incoterms 2010 prevedevano uno standard assicurativo minimo identificato in fascia C (a copertura cioè di un limitato numero di rischi), nella nuova versione è munito di uno standard innalzato, grazie all'associazione con la clausola *all risk* di fascia A.



Standard di scurezza: i costi relativi ai termini di sicurezza dei trasporti sono ora riqualificati e dettagliati – sono esclusi i temi della Convenzione Solas.

INCOTERMS 2020

Novità Incoterms 2020 e prospettive di efficientamento nell'utilizzo dei termini di resa

FOCUS EXW

Come funziona:

Il venditore pone la merce nel luogo concordato e fornisce eventuale assistenza all'acquirente per i documenti di export.

L'acquirente si occupa del trasporto a partire dallo stabilimento del venditore e del successivo sdoganamento, oltre che dell'importazione a destino.

Criticità:

Carico della merce: in concreto, è ad opera del venditore, che non rispetta dunque la resa.

IVA: il venditore perde il controllo sul visto uscire o consegna intra UE.

Dogane: il venditore perde il controllo sulla compilazione della bolla doganale.

È preferibile limitarne l'utilizzo all'ambito domestico o variare in XW «loaded and cleared».

INCOTERMS 2020

Novità Incoterms 2020 e prospettive di efficientamento nell'utilizzo dei termini di resa

FOCUS FCA

Come funziona:

Il venditore consegna la merce sdoganata al vettore provvedendo al disbrigo di tutte le formalità a ciò relative.

L'acquirente si occupa unicamente delle formalità di transito e importazione a destino.

Criticità:

Documenti: deve essere concordato il momento di consegna delle polizze di carico.

Dogane: monitoraggio e-visto, accordo tra le parti per sdoganamento presso luoghi approvati e controllo esito delle operazioni.

INCOTERMS 2020

Novità Incoterms 2020 e prospettive di efficientamento nell'utilizzo dei termini di resa

FOCUS DDP

Come funziona:

Il venditore provvede a tutte le operazioni di esportazione, transito e importazione a destino.

L'acquirente, se richiesto, assiste il primo nell'acquisizione della documentazione e delle informazioni necessarie.

Criticità:

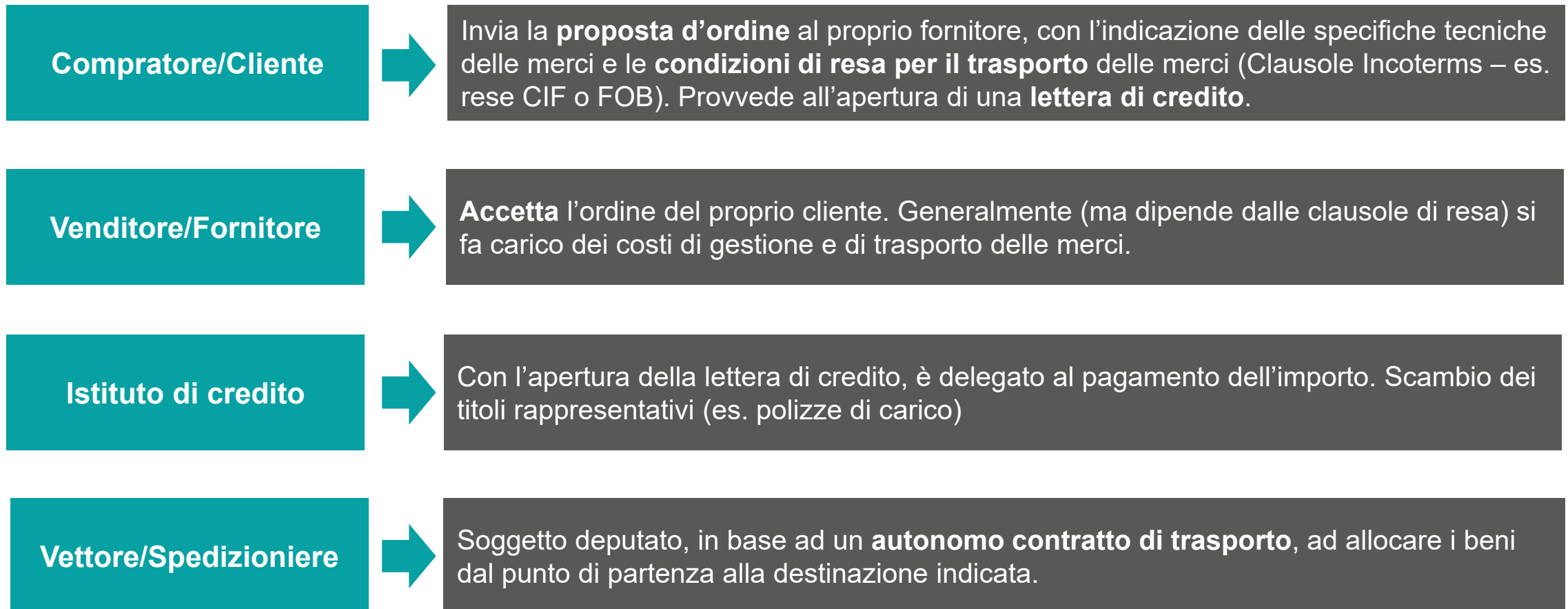
Scarico della merce: se ad opera del compratore, questi non rispetta dunque la resa.

Dogane: rischio non conoscenza delle pratiche, documenti, licenze e oneri di import con conseguenti costi di sosta.

I contratti internazionali

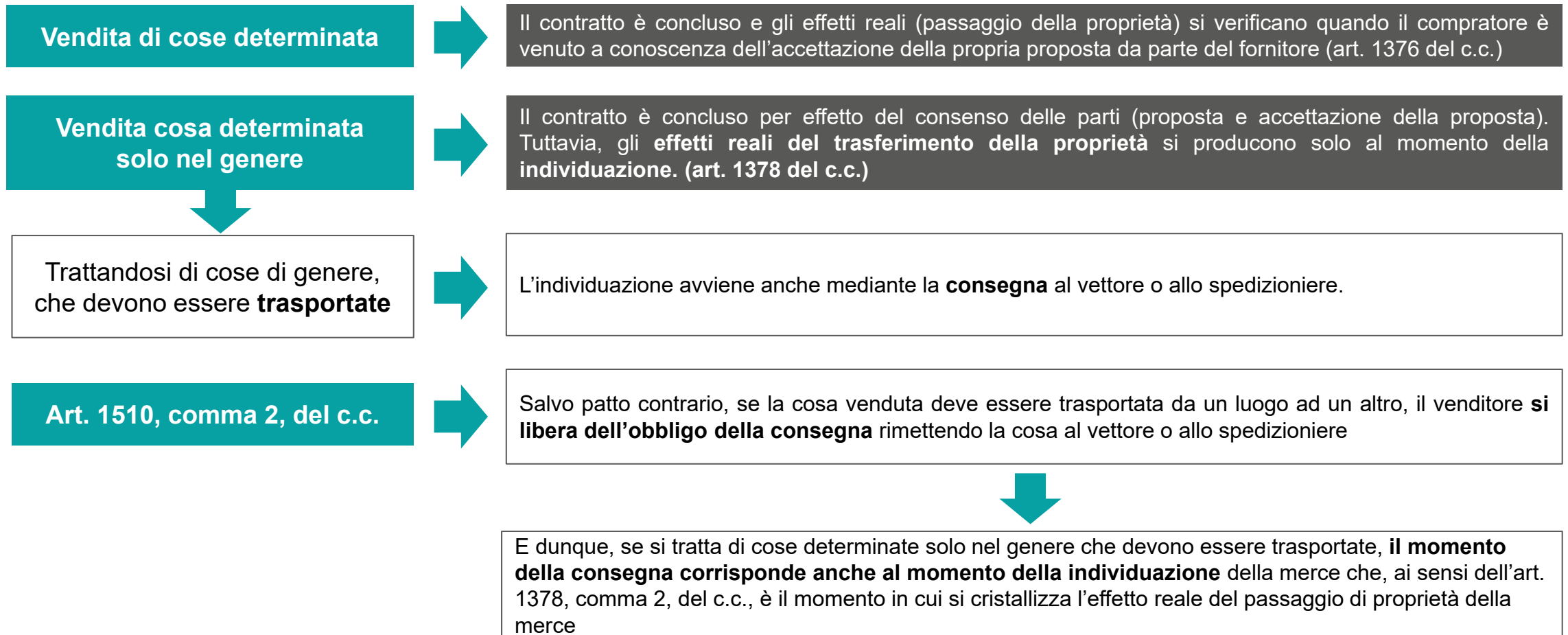
Acquisti *import* e vendita su spedizione

Lo schema generalmente usato



Acquisti *import* e vendita su spedizione

Vendita di cose determinate solo nel genere



Acquisti *import* e vendita su spedizione

Titoli rappresentativi delle merci

Art. 1527 c.c.



Il venditore si libera dell'obbligo della consegna, rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce

Art. 1530 c.c.



Intermediazione della banca, deputata allo scambio dei documenti che sono titoli rappresentativi delle merci. La banca incide pertanto esclusivamente sulle modalità di pagamento del corrispettivo (apertura di una lettera di credito)

Cosa accade se le merci, beni determinati solo nel genere, sono tradotti in titoli rappresentativi (ad esempio, le polizze di carico) e devono essere trasportati da un luogo ad un altro?

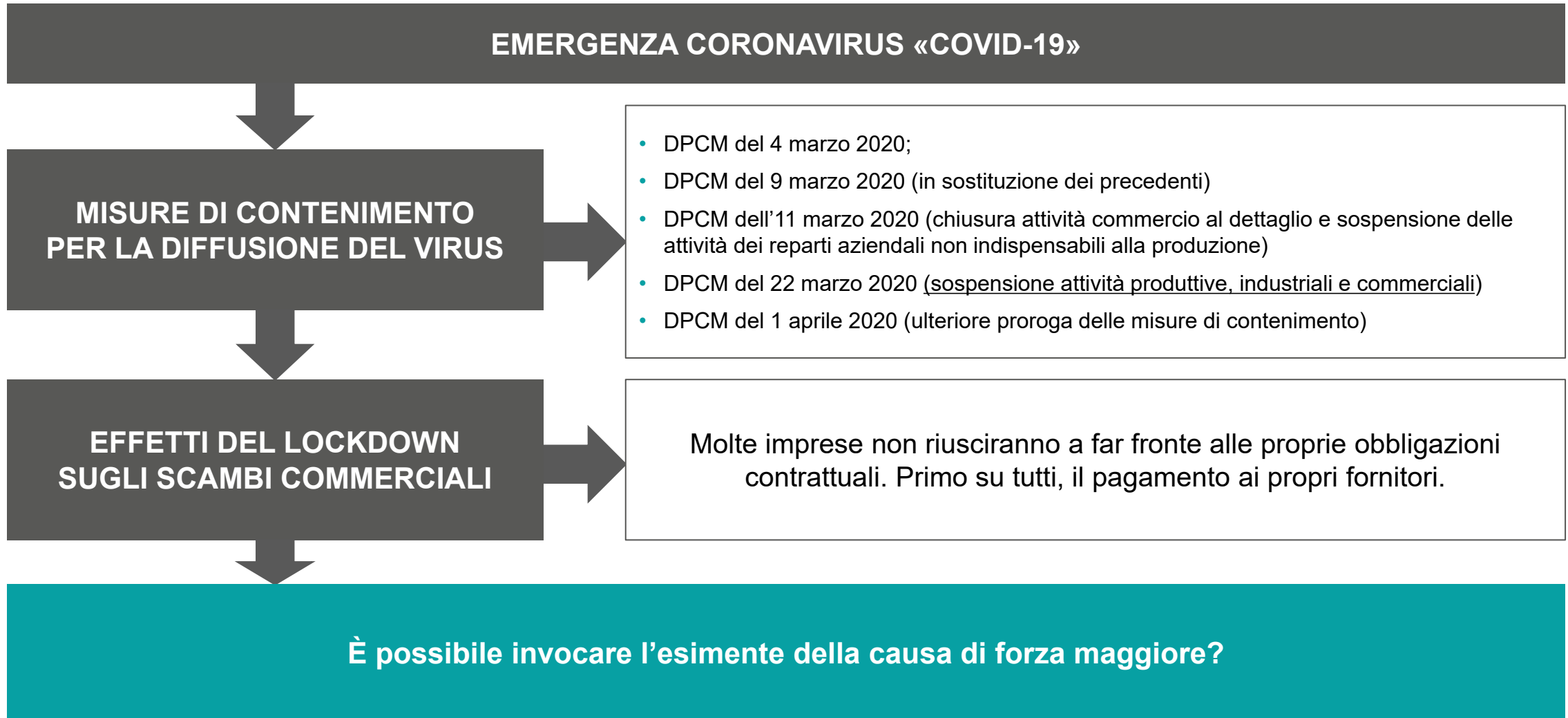


Punto assai controverso per la mancanza di decisioni giurisprudenziali sul tema del rapporto tra l'art. 1510, comma 2, e l'art. 1527 del c.c., e per un punto di vista non sempre lineare in Dottrina.

Si potrebbe peraltro rilevare che **il rilascio del titolo rappresentativo della merce, nonché la sua successiva rimessione a favore della banca designata postula la *preventiva consegna dei beni da parte del venditore allo spedizioniere***. In altre parole, già prima che la banca riceva la polizza di carico, ovvero il titolo rappresentativo della merce, il venditore si libera dal proprio obbligo di consegnare la merce e, trattandosi di vendita di cose *determinate solo nel genere*, la *consegna* dei beni allo spedizioniere ha altresì determinato il passaggio di proprietà della merce al compratore. Dal punto di vista giuridico si potrebbe arrivare a sostenere che nel caso di vendita di cose da spedire da un luogo ad un altro, in cui i beni siano rappresentati da titoli, l'art. 1510, secondo comma del c.c., *prevalga* sull'art. 1527 c.c. e sull'art. 1530 del c.c.

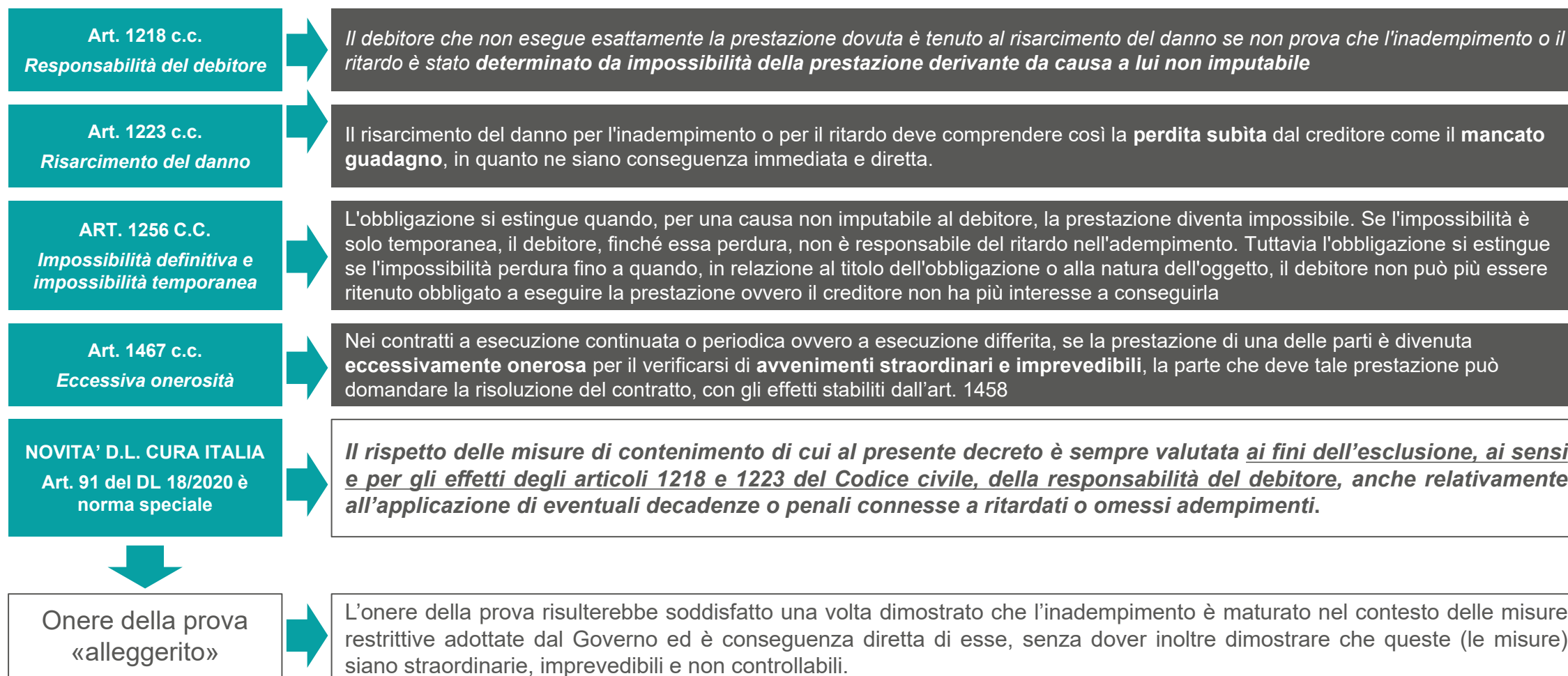
Le clausole di sicurezza

Clausole di sicurezza



Clausole di sicurezza

I rimedi nell'ordinamento giuridico italiano



Clausole di sicurezza

La nozione di forza maggiore nel contesto internazionale

Nei contratti internazionali va previamente individuata la **legge applicabile** e la giurisdizione in caso di controversie. In assenza di specifica scelta delle parti contraenti, risulteranno applicabili le **norme di diritto internazionale privato**.

Causa di forza maggiore nel diritto internazionale

Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili – CISG - Convenzione di Vienna del 1980 (Art. 79.1)

Principi Unidroit (Art. 7.1.7)

Nozione di forza maggiore coincidente. Sono considerate cause di forza maggiore «**quelle circostanze estranee alla sfera di controllo della parte obbligata, che determinano un impedimento che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della conclusione del contratto e che non poteva evitare o superare in alcuna maniera**».

Nel 2003, la ICC – Camera di Commercio Internazionale è giunta ad emanare una clausola standard, la ICC Force Majeure (ICC Clause)

Tale clausola indica una lista di eventi il cui insorgere comporta l'applicazione della **clausola di forza maggiore** quali guerre, ribellioni civili, atti di terrorismo, terremoti, nonché, appunto, le epidemie

I provvedimenti governativi di chiusura dell'attività produttiva finalizzati al contenimento della diffusione del virus e la conseguente (e inevitabile) situazione di crisi economica presentano pertanto questi caratteri **oggettivi di straordinarietà e soggettivi di imprevedibilità**, idonei a giustificare le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali precedentemente assunti.

Clausole di sicurezza

La forza maggiore e l'intervento del MISE

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020

«Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19»



Con questa Circolare il MISE ha autorizzato le Camere di Commercio a rilasciare un'attestazione in lingua inglese, di «sussistenza della causa di forza maggiore», con l'intento di offrire una sponda a quegli operatori italiani che si stanno trovando in grave difficoltà nell'adempimento dei loro obblighi contrattuali con i propri fornitori.

L'attestazione è rilasciata senza la verifica della sussistenza di particolari requisiti, ovvero alla impossibilità sopravvenuta sofferta dall'impresa

«Preso atto che le clausole presenti in molti contratti di fornitura in essere con l'estero comportano la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all'inadempimento delle obbligazioni. Considerato che l'impossibilità di presentare tale documento, a supporto dell'esistenza di causa di forza maggiore, comporterebbe danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti. Tanto premesso, si dispone che, su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.»

Clausole di sicurezza

Le Raccomandazioni di Confindustria e dell'ICC

- 1 **Revisionare** i contratti pendenti, per verificare: a) il termine entro cui devono essere eseguite le prestazioni; b) se il contratto contenga una clausola di forza maggiore; c) quale sia la legge applicabile
- 2 È opportuno analizzare il **contenuto della clausola di forza maggiore**. In particolare, il termine entro cui notificare alla controparte l'evento di forza maggiore
- 3 È necessario che la **notifica** alla controparte sia fatta secondo quanto prescritto nel contratto
- 4 È necessario munirsi della **certificazione della Camera di Commercio** di appartenenza che, comunque, non esonera la parte dall'onere della prova.
- 5 È necessario **documentare tutti gli eventi** (misure di contenimento) e tutti gli sforzi comunque fatti dall'imprenditore per superare gli impedimenti prodotti. Questo, al fine di «facilitare» un probabile futuro contenzioso con il proprio creditore.
- 6 È necessario che la parte compia comunque **ogni ragionevole sforzo** per ridurre i danni sofferti dalla controparte e documenti tali sforzi.
- 7 È necessario dare **pronta comunicazione** alla controparte del momento in cui l'evento di forza maggiore sia venuto meno o si siano attenuate le misure di contenimento.
- 8 È opportuno che la notifica della forza maggiore sia inviata solo in quei casi in cui il contratto sia stato concluso in data anteriore rispetto all'evento impeditivo.

Clausole di sicurezza

Le clausole MAC

Nate e sviluppate nella prassi dei contratti societari, soprattutto nell'ambito delle operazioni straordinarie di M&A, queste clausole (in italiano «*clausola di assenza di effetti sfavorevoli*»), dispiegano la loro utilità laddove sussista un lasso temporale tra il momento in cui le obbligazioni vengono contratte e il momento in cui se ne prevede l'esecuzione. Si tratta di previsioni con le quali, al momento della stipula del contratto, le parti convengono che, nel caso in cui dovessero verificarsi effetti sfavorevoli in grado di mutare lo scenario di riferimento, alcune condizioni potrebbero essere riviste o addirittura l'intera operazione saltare.



In sostanza il contraente acquista un diritto di recedere dal contratto ovvero di chiedere la revisione del prezzo qualora, dopo la firma del contratto, ma prima dell'esecuzione della compravendita (closing), si verifichi un c.d. «*evento negativo rilevante*» (*material adverse change*), ossia un evento, un atto, un fatto o una circostanza imprevedibile e di carattere straordinario, non imputabile alle parti, che impatti significativamente sul valore della target o su alcuni indicatori economico/finanziari identificati dalle parti.

Sebbene sviluppate nella prassi societaria a seguito di eventi storici particolarmente significativi (attacchi terroristici dell'11 settembre; grave crisi del 2008 con il fallimento di Lehman Brothers), le clausole MAC potrebbero dispiegare effetti anche a seguito degli eventi collegati alla pandemia da Covid-19.

Sicché pare ragionevole ritenere che lo scenario di incertezze e di crisi economica causati dalla pandemia e gli effetti delle conseguenziali misure di contenimento, potranno avere impatti significativi sull'operatività della Clausole MAC.

Clausole di sicurezza

La forza maggiore nei rapporti con il Fisco

Art. 6, comma 5,
del D.Lgs. n. 472/1997

Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore

Requisiti per poter invocare la causa di giustificazione della forza maggiore

Requisito Oggettivo

«Circostanze anormali, fuori dal comune ed estranee al comportamento del contribuente, nel senso che non possono essere controllate o domate dallo stesso» (Cass. n. 3049/2018)

Requisito Soggettivo

Obbligo di adottare comunque tutte le misure cautelari e tutti gli strumenti preventivi possibili per evitare quantomeno il propagarsi delle conseguenze dell'evento medesimo, purché le stesse misure non si rilevino particolarmente rischiose e non si traducano in sacrifici eccessivi per l'autore medesimo.

Circolare n. 8/E
del 2020



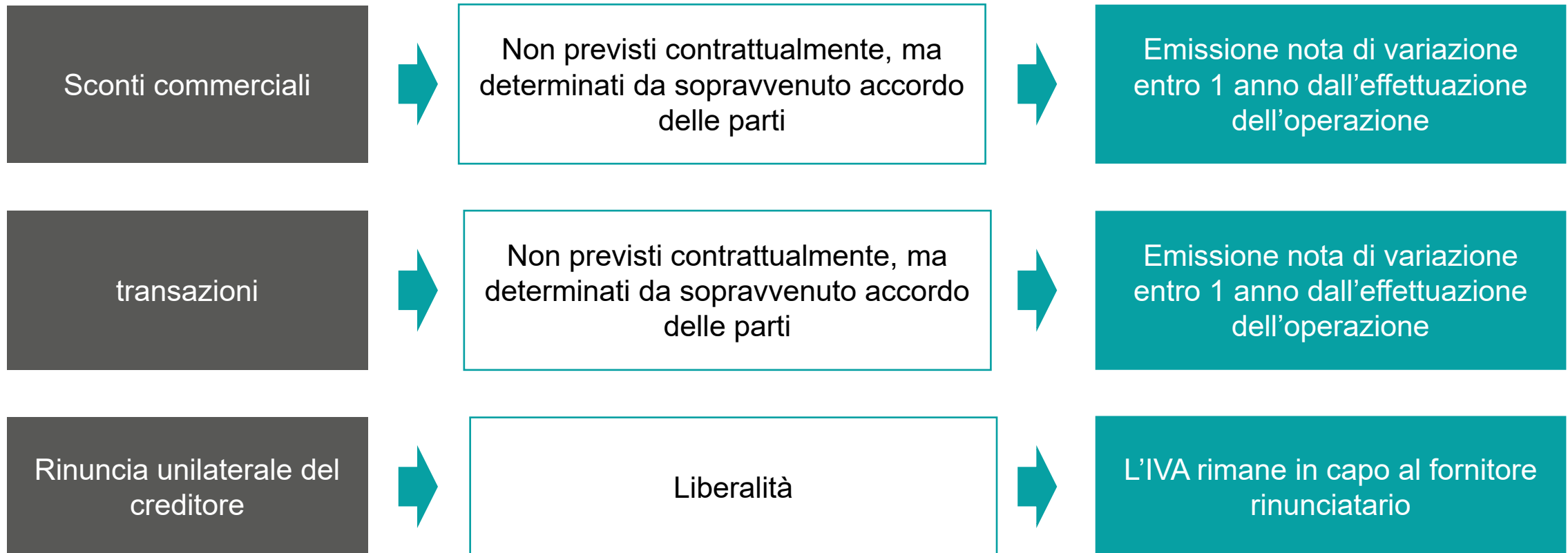
«con riferimento all'esimente di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997, la stessa può trovare applicazione in base ai principi di carattere generale prima richiamati, qualora l'Ufficio competente alla valutazione della ricorrenza degli elementi della forza maggiore ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto»

Si tratta di un'apertura dell'Amministrazione finanziaria a riconoscere la forza maggiore come causa esimente, al fine di non applicare le sanzioni amministrative tributarie, qualora ne ravvisi la sussistenza nel caso concreto.

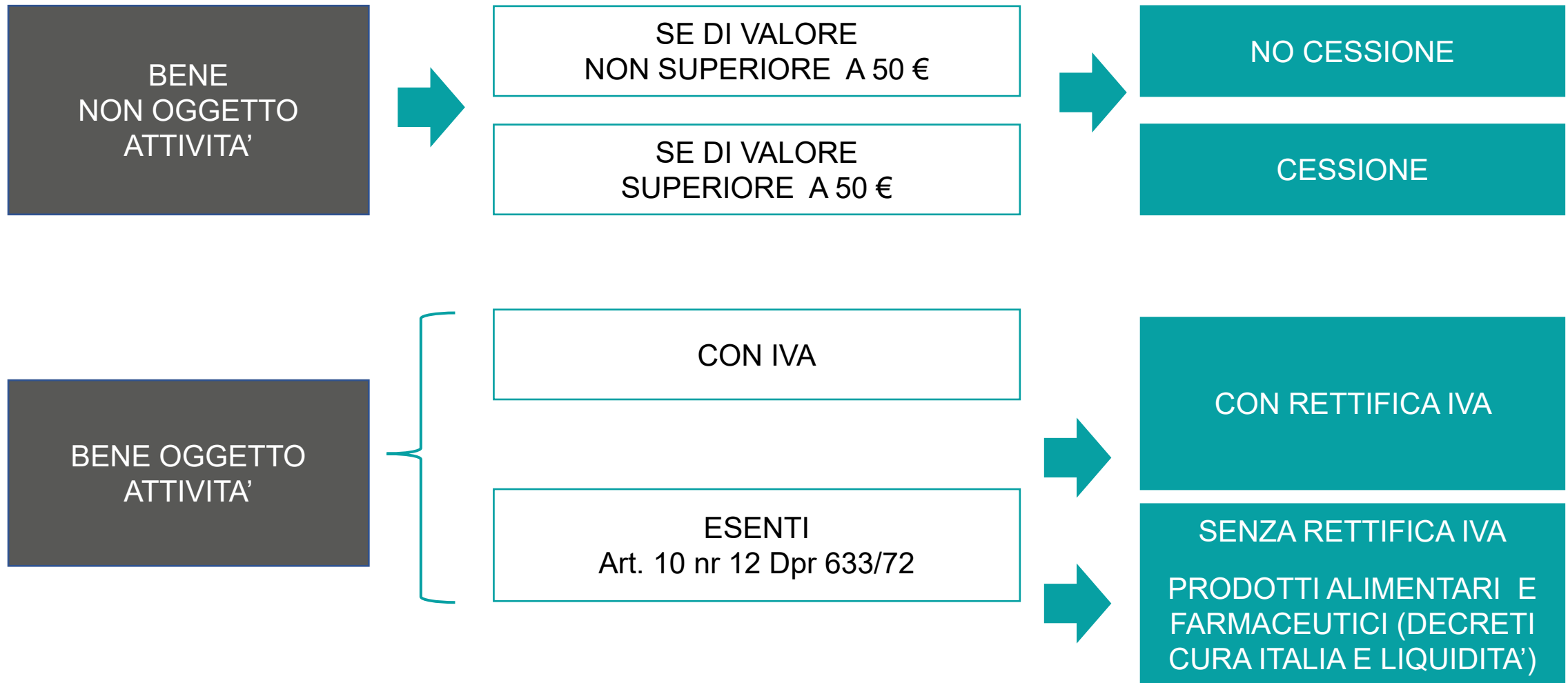
IVA

Transazioni, erogazioni liberali e crediti deteriorati

Operazioni che consentono di ridurre il debito per operazioni già effettuate



EROGAZIONI LIBERALI



ALiquota 5%

- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

ESENTE CON DIRITTO A DETRAZIONE → 31 DICEMBRE 2020